

Moratoria debiti di impresa: anche ai professionisti i benefici dell'articolo 56

Moratoria debiti di impresa: gli strumenti dall'articolo 56 accessibili anche per i professionisti. Lettura e analisi dell'intervento contenuto del testo del DL Cura Italia, Decreto numero 18 del 17 marzo 2020, con un focus sulla definizione della platea di beneficiari.

26 MARZO 2020



Il **Decreto numero 18 del 2020**, agli articoli 49 e 56, prevede una serie di **norme a sostegno dell'economia produttiva** e dei servizi anche professionali quali il **potenziamento del Fondo di Garanzia** e l'introduzione di un limite alla revoca degli affidamenti bancari, la **sospensione dei pagamenti di mutui e leasing**.

Vi sono inoltre altre **forme di agevolazione** indicate in diversi altri articoli del decreto, che intendo ora tralasciare volendo focalizzare l'attenzione sulle previsioni dell'articolo 56, *"Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19"*.

Con l'introduzione di una **moratoria ex lege**, prevede limiti alla revoca degli affidamenti al quale affianca la **sospensione dei pagamenti di rate e canoni per finanziamenti, leasing e mutui**.

Moratoria debiti di impresa: l'articolo 56 del DL Cura Italia

Possono accedervi le **imprese**, come identificate in base alla raccomandazione UE citata al comma 5, con esposizioni debitorie non deteriorate al 17 marzo 2020 e con sede in Italia.

Queste, con una semplice **autocertificazione**, devono attestare, seguendo le indicazioni contenute nelle [Faq del Ministero dell'Economia e Finanze del 22 marzo scorso](#), di:

- *“aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19;*
- *di soddisfare i requisiti per la qualifica di micro , piccola o media impresa;*
- *di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.”*

Le imprese comunicano a **banche e intermediari finanziari** tale condizione allegando **copia del documento di identità** ed inviando il tutto **via Pec** o utilizzando un altro mezzo che consenta di tenere traccia della data certa di consegna/trasmissione.

Così facendo, potranno usufruire dei **benefici elencati nel decreto**.

Si parte dalla **lettera “A”**:

“per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020”.

Ad esempio gli affidamenti per cassa, anticipo Fatture, contratti, anticipi per operazioni collegati all’export, factoring.

L’articolo prosegue alla **lettera “B”**:

“per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni.”

Vi rientrano tra questi i **finanziamenti “bullet”** e le anticipazioni e finanziamenti connessi alle importazioni.

L’ultima casistica agevolata è così descritta alla **lettera “C”**:

“per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale”.

Moratoria debiti di impresa: anche ai professionisti i benefici previsti dall’articolo 56

Senza voler qui riportare i tecnicismi attuativi delle coperture concesse dallo Stato a favore dei soggetti finanziatori, questi loro **crediti sospesi** dal presente articolo sono ammessi in percentuale diversa e senza preventiva valutazione alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662.

È da **rilevare l'importanza** del richiamo alla normativa comunitaria contenuto al comma 5 dell'[articolo 56](#) che come qui di seguito dispone:

“5. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 m